

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE MOVIMENTO DEI SENZA VOCE

**art.1** Sotto il nome: **Movimento dei Senza Voce** (in seguito l'Associazione) è costituita l'associazione apartitica e aconfessionale ai sensi dell'art.60 e ss. del Codice Civile Svizzero.

## Scopi

---

**art.2** L'Associazione si propone i seguenti obiettivi:

- 1) restare attenti alle nuove forme di disagio ed esclusione sociale;
- 2) rivendicare per ottenere le strutture necessarie per i bisogni fondamentali delle persone senza fissa dimora o con problemi di disagio;
- 3) favorire attivamente la partecipazione dei migranti al tessuto sociale interculturale;
- 4) promuovere l'assistenza giuridica e socio-sanitaria;
- 5) sostenere la creazione e l'attuazione di una politica migratoria rispettosa dei diritti umani.

### Tali obiettivi sono conseguibili in particolare attraverso:

- la creazione, promozione e gestione di centri di prima accoglienza per persone senza fissa dimora, per operare a favore del rispetto dei diritti fondamentali e della dignità umana, promuovendo l'autonomia e il reinserimento sociale;
- la collaborazione con gli enti istituzionali e altre associazioni;
- l'organizzazione di serate e pubblicazioni informative;
- l'organizzazione di manifestazioni;
- la promozione di petizioni, iniziative e referendum;
- la creazione di gruppi di ricerca
- altri modi di sensibilizzazione dell'opinione pubblica.

## Soci

---

**art.3** Possono far parte dell'Associazione tutte e tutti coloro che ne condividono gli obiettivi, partecipando alle riunioni e versando la tassa sociale.

## Esclusione

---

**art.4** L'Assemblea programmatica dell'Associazione può decidere di revocare le competenze o l'esclusione di uno o più membri per motivi che possono compromettere lo svolgimento adeguato degli scopi dell'Associazione.

## Strutture

---

**art.5** L'Associazione è costituita da due organi:

- a) l'Assemblea programmatica
- b) il Gruppo di coordinamento

**art.6** **1)** L'Assemblea programmatica è formata dall'insieme dei membri aderenti all'Associazione e rappresenta l'organo decisionale della stessa;

**2)** i compiti dell'Assemblea programmatica sono i seguenti:

- nomina il Gruppo di coordinamento;
- discute le questioni di fondo inerenti le attività dell'Associazione e pianifica le iniziative per la realizzazione degli obiettivi.

**art.7** Assemblee programmatiche straordinarie possono essere convocate in qualsiasi momento dal Gruppo di coordinamento o su richiesta di almeno 1/5 dei membri iscritti all'Associazione e trasmessa per iscritto al Gruppo di coordinamento con l'indicazione delle trattande . Il Gruppo di coordinamento deve provvedere all'invio della convocazione entro 7 giorni dalla richiesta.

**art.8** Le decisioni dell'Assemblea programmatica sono prese dalla maggioranza relativa dei membri presenti e sono assunte dall'Associazione.

**art.9** **1)** Il Gruppo di coordinamento è designato dall'Assemblea programmatica ed è composto da 5 membri che si dichiarano disposti ad un lavoro costante ed effettivo;

**2)** alle riunioni del Gruppo di coordinamento possono partecipare, con voto consultivo, tutti i membri dell'Associazione;

**3)** il Gruppo di coordinamento nomina al suo interno un/a responsabile, un/a segretario/a e un/a cassiere/a;

**4)** il Gruppo di coordinamento rappresenta l'Associazione all'esterno e coordina l'attività dell'Assemblea programmatica;

**5)** le firme congiunte di 2 membri del Gruppo di coordinamento vincolano l'Associazione di fronte a terzi

**art.10** In casi particolari le decisioni possono essere prese dal Gruppo di coordinamento senza riunire l'Assemblea programmatica. Queste decisioni devono essere ratificate dall'Assemblea programmatica successiva.

## Finanziamento

---

**art.11** I fondi dell'Associazione sono costituiti dalla tassa sociale, da donazioni, da contributi e dagli utili delle iniziative organizzate.  
La tassa sociale minima è fissata a CHF 20.-

## Scioglimento

---

**art.12** Lo scioglimento dell'Associazione può essere pronunciato dall'Assemblea programmatica. L'Assemblea programmatica dovrà decidere sulla destinazione del patrimonio sociale.

## Disposizioni finali

---

Per tutto quanto non specificatamente disposto in questo Statuto, si rimanda alle norme specifiche degli articoli 60a 79 CSS. Foro competente è quello di Lugano.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea programmatica il 22 maggio 2010 ed entra in vigore con effetto immediato. Il presente Statuto sostituisce i precedenti del 28 marzo 2006 e del 17 dicembre 2002.

Lugano, 22 maggio 2010